



CITTA' DI LEGNAGO

UFFICIO: SERVIZIO INFORMATICO

N.830 del 01 SETTORE del 26/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: FORNITURA LICENZE VEEAM BACKUP ESSENTIAL STANDARD PER PROCEDURE DI BACKUP. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ESTECOM S.R.L. DI FERRARA.

Vista la proposta del Responsabile dell'Istruttoria Giuliana Franceschetti, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al medesimo soggetto istruttore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento;

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Premesso che con l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 5-5-2017) della Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)", le Misure minime sono ora divenute di obbligatoria adozione per tutte le Amministrazioni.

Accertato che il nostro sistema informativo come richiesto dai protocolli per la sicurezza informatica esegue regolarmente le procedure di backup giornaliero delle banche dati presenti nei server in dotazione su dei supporti NAS ESTERNI sia presso la nostra sede comunale che presso la sede staccata della polizia locale;

Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo delle licenze VEEAM BACKUP ESSENTIAL STANDARD in scadenza al 31 dicembre 2021;

Verificato che in ossequio ai principi di economicità, efficacia, tempestività e rotazione di contattare una nuova ditta non già affidataria negli anni precedenti, la ditta ESTECOM S.R.L. con sede legale in Via Del Pontino, 12 - 44124 FERRARA, Partita I.V.A. N. 01524850383,

Vista l'offerta prot. n. 43816 del 18/10/2021 che espone un costo di Euro 631,62 + i.v.a. per le n. 3 licenze (6 sockets) del contratto annuale Veeam in scadenza il 31-12-2021 e un costo di euro 375,00 +

i.v.a. per n. 5 ore di assistenza sistemistica prepagata, la cui offerta pervenuta è ritenuta congrua per l'Amministrazione, più economicamente vantaggiosa con la spesa effettuata in annualità precedenti e con i normali prezzi di mercato per il rinnovo delle stesse licenze;

Preso atto che si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara - CIG: **ZC8337A9A1**;

Considerato altresì di aver verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso il DURC regolare prot. INAIL_27920316 del 18/06/2021, con scadenza validità il 16/10/2021;

Verificato, altresì, che l'odierno affidamento diretto in favore del citato contraente è assistito dal pieno soddisfo del principio della "rotazione" atteso che il contraente in argomento non ha mai contratto con la scrivente amministrazione (Linee Guida A.N.A.C. n. 4 del 26/10/2016, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 6-bis della L. 241/90 e che, pertanto, in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Dato atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bi, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Constatato, inoltre, che trattasi di una spesa di importo inferiore ai 5.000,00 euro e conseguentemente non trovano applicazione gli obblighi di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) di cui all'art.328, comma 1, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, così come previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2016 (comma 502 della Legge 28.12.2015, n. 208 in G.U. n. 302 del 30.12.2015), come modificato dalla legge di bilanci per l'anno 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145 - G.U. n. 302 del 31-12-2018) ed avuto particolare riguardo al comma 130 ove si prevede : All'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole :1000 euro, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 5.000 euro;

Richiamato il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, ove si prevede che, in relazione alla soglia di non applicabilità del Mepa e di altre piattaforme telematiche, chiarisce che la stessa non è interessata dall'applicazione dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, precisando pertanto che entro tale fascia (ora ricondotta a 5.000 euro) le amministrazioni pubbliche possono procedere agli acquisti senza necessità di fare ricorso agli strumenti informatici;

Visto il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 7 dicembre 2011;

Atteso che:
in applicazione all'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia di importo inferiore a euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
in conformità a quanto disposto dall'art. 23-ter, comma 3, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, i

Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

Visti:

il D. Lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ivi compresa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa;

Dato atto che al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di Integrità" approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 6 febbraio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici;

Vista la deliberazione di G.C. n. 34 del 16.03.2021 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2022-2023";

Richiamato l'art. 5, comma 1, del D.lgs. 241/90

Visto l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 35 e 40 del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 68 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura delle n. 3 (tre) licenze software, di cui 2(due) destinate all'installazione nei server della sede comunale e n. 1(una) destinata all'installazione presso la sede della polizia locale, denominate Veeam backup essential standard, comprensive di n. 6(sei) sockets e n. 5 (cinque) ore di assistenza sistemistica per l'aggiornamento delle stesse sui nostri server al seguente costo:

a) n. 3 licenze annuali (6 socket bundle) Veeam Backup essential standard al costo totale di Euro 631,62, i.v.a. esclusa;

b) n. 5 ore di assistenza per attività sistemistica prepagata sui nostri server al costo di Euro 375,00, iva esclusa, per un totale complessivo di Euro 1.006,62, i.v.a esclusa, alla ditta ESTECOM S.R.L. con sede legale in Via Del Pontino, 12 - 44124 FERRARA, Partita I.V.A. N. 01524850383;

2. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale di affidamento della fornitura alle condizioni dell'offerta presentata al protocollo del Comune di Legnago in data 18-10-2021, n. 43816 di protocollo;

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.228,08 IVA inclusa imputandola al capitolo 90.00.08 "Spese per il SIC" del Bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2022 dando atto che l'obbligazione è obbligatoria e continuativa e scade nel 2022;

4. di prendere atto dell'acquisizione del seguente C.I.G. dall'Autorità di Vigilanza: **ZC8337A9A1**;

5. di dare atto che l'Amministrazione si riserva il diritto di opzione affidare il servizio per un ulteriore anno e comunque fino all'importo massimo di 39.000 (trentanovemila) euro;

6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15

giorni consecutivi;

7. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Ente.

8. di dare atto che la sottoscritta è il responsabile dell'Istruttoria e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott. Luigi De Ciuceis
F.to Digitalmente

